



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
15	30 aprile 2025

Immediatamente Eseguitibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Modifica Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva.

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese aprile in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Luciano Pizzetti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Claudio Ardigò, Marialuisa D'Ambrosio, Paola Tacchini.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ALQUATI JANE	SI	GHIDOTTI CARLALBERTO	SI
ARDIGO' CLAUDIO	SI	GIUSSANI CARLO	NO
BARCELLARI FABIOLA	NO	LA SALA PAOLO	NO
BELTRAMI CRISTIANO MARIO	GIUST.	LOFFI VITTORIA COSTANZA ALESSANDRA	SI
BONALI DANIELE	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
CAPELLETTI CHIARA	SI	MERLI RICCARDO	SI
CARASSAI ANDREA	SI	OLZI MARCO	SI
CAROTTI MATTEO	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CAVALLI ILARIA	SI	PIZZETTI LUCIANO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	NO	POLI ROBERTO	SI
COMPAGNONE ROSARIA	SI	PORTESANI ALESSANDRO	SI
D'AMBROSIO MARIALUISA	SI	SEGALINI ANDREA	SI
FEDELI LUCA	SI	SESSA ELEONORA	SI
FRASSI SIMONA	SI	TACCHINI PAOLA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VIOLA ROSITA ANTONELLA	SI
GALLI MARCO	SI	VIRGILIO LEONARDO	SI
GEREVINI MATTIA	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione palese a mezzo di sistema elettronico la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 28	
votanti:	n. 28	
voti favorevoli	n. 18	(Ardigò – Bonali – Cavalli - D'Ambrosio – Frassi – Gagliardi - Galli – Gerevini – Loffi - Marenzi – Merli – Pasquetti - Pizzetti – Poli – Segalini – Sessa - Viola - Virgilio)
voti contrari	n. 9	(Alquati – Capelletti – Carassai - Carotti – Compagnone – Fedeli - Ghidotti – Olzi - Portesani)
astenuti	n. 1	(Tacchini)

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, a mezzo di sistema elettronico l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 28	
votanti:	n. 28	
voti favorevoli	n. 23	(Alquati – Ardigò – Bonali - Carotti – Cavalli – D'Ambrosio - Fedeli – Frassi – Gagliardi - Galli – Gerevini – Loffi – Marenzi - Merli – Olzi – Pasquetti – Pizzetti - Poli – Segalini – Sessa – Tacchini - Viola - Virgilio)
voti contrari	n. 4	(Carassai – Compagnone - Ghidotti - Portesani)
astenuti	n. 1	(Capelletti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamato:

1) il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvato con propria deliberazione n. 65 del 28 novembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni;

2) l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevedeva con decorrenza dall'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la possibilità per i comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e detta tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

3) l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che modificando l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, stabilisce che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una

data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

4) l'Indice ISTAT prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2024, che ha fatto registrare una variazione in positivo pari allo 1,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

MOTIVAZIONE

1) Si rivalutano i limiti di reddito previsti per le agevolazioni TARIP contenuti nell'art. 19 "Agevolazioni" del regolamento in oggetto, mediante applicazione dell'indice ISTAT su base annua dei prezzi al consumo nazionale rilevato nel mese di dicembre 2024, in ottemperanza a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo medesimo.

2) In considerazione della meritevole attività svolta di generale interesse per la collettività cremonese, all'art. 19 "Agevolazioni" vengono individuate le Associazioni d'Arma Combattentistiche fra i soggetti che possono godere delle agevolazioni di cui alla lettera h), che, al pari degli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono essere considerati, ai fini del presente regolamento, Enti del Terzo Settore, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale.

3) Si modifica il testo dell'art. 30 Sanzioni, al fine di specificare il procedimento sanzionatorio, regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale", individuando le specifiche competenze e responsabilità.

4) Lo stesso articolo 30 viene modificato delineando diversamente il sistema sanzionatorio, prevedendo per ciascuna tipologia di violazione l'applicazione di una sanzione di importo fisso con relativo importo ridotto, anziché di importo compreso fra un minimo ed un massimo, al fine di semplificare per i cittadini il processo sanzionatorio ed eliminare ogni discrezionalità degli uffici in occasione della relativa quantificazione, in sede di applicazione delle sanzioni medesime.

5) Viene eliminata la violazione per "Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (ART. 14 comma 5)", ritenendo il termine previsto dal medesimo comma come termine perentorio.

6) Infine, al comma 5 dell'art. 27 "Modalità di versamento e sollecito di pagamento" viene individuato il Comune, in luogo del Gestore, quale soggetto competente a notificare l'atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa, coerentemente con quanto disciplinato all'art. 30 "Sanzioni".

La dichiarazione di immediata eseguibilità si rende necessaria al fine di dare applicazione immediata alle modifiche apportate al regolamento.

PRE-VERIFICHE

Pareri favorevoli espressi come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 4 aprile 2025 dal Direttore del Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica e in data 7 aprile 2025 dal Direttore del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, figuranti rispettivamente quali allegati A e B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, programmazione, servizi) espresso nella seduta del 22 aprile 2025.

NORMATIVA

- 1) Il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, approvato con propria deliberazione n. 65 del 28 novembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Art. 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
- 3) Art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 25 euro a 500 euro, alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali.
- 4) Art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che definisce le competenze dei dirigenti degli enti locali.
- 5) Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", su cui è fondato il sistema sanzionatorio ordinario.
- 6) Art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 7) Art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 così come modificato dall'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede la possibilità per i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e di far coincidere il termine per l'approvazione degli stessi atti con il termine per la deliberazione del bilancio di previsione nell'ipotesi in cui questo sia stato prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento.
- 8) Indice ISTAT prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2024, che ha fatto registrare una variazione in positivo pari allo 1,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- 9) Decreto legislativo 267/2000, art. 134 comma 4, in riferimento all'immediata eseguibilità degli Atti Amministrativi.

DECISIONE

- 1) Modificare il Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva:
 - All'art. 19 "Agevolazioni" mediante rivalutazione dei limiti di reddito, in applicazione dell'indice annuo nazionale dei prezzi al consumo ISTAT rilevato nel mese di dicembre 2024 e introduzione delle Associazioni d'Arma Combattentistiche fra gli enti di cui alla lettera h) che, al pari degli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono essere considerati Enti del Terzo Settore, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale;
 - All'art. 30 "Sanzioni", individuazione del procedimento sanzionatorio fondato sulla disciplina di cui alla Legge n. 689/1981 e rimodulazione del sistema sanzionatorio precedentemente deliberato,

mediante la previsione di una sanzione di importo fisso e relativo importo ridotto per ciascuna delle violazioni previste.

- All'art. 27 "Modalità di versamento e sollecito di pagamento", comma 5, sostituzione del soggetto competente alla notifica dell'atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento da Gestore a Comune, in coerenza a quanto introdotto all'art. 30 "Sanzioni".

2) Dare atto che gli importi delle sanzioni previste all'art. 19 del Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva rispettano i limiti imposti dall'art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

3) Dare atto che in funzione delle modifiche di cui sopra il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva è quello figurante quale allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

4) Dare atto, altresì, che considerata la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli Enti Locali.

5) Dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4' comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

EFFETTI

1) Le presenti modifiche in materia di Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2025, ai sensi dell'Art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2) Trasmettere copia del presente atto al Servizio Comunicazione, al Settore Area Vasta, Ambiente e Transazione Ecologica, al Gestore del ciclo dei rifiuti Aprica S.p.A..

IL PRESIDENTE

(Luciano Pizzetti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)